

**§ 759. - Circ. 6 febbraio 2001 n. 3/2001. - Indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.**

Di seguito alla nota DCAV/380 del 12 ottobre 2000, con la quale si partecipava a codeste Sedi l'avvenuta pubblicazione delle tabelle delle menomazioni e d'indennizzo del danno biologico, invitandole a procedere al monitoraggio degli oneri, si ritiene necessario, a corredo e chiarimento della documentazione normativa inviata con detta nota (D. Lgs. n. 38/2000 e D.M. 12/7/2000 con allegate tabelle), tracciare un quadro completo, anche se sintetico, del nuovo impianto indennitario, onde renderne corretta e tempestiva l'applicazione da parte degli operatori.

CONCETTO DI DANNO BIOLOGICO  
E SISTEMA INDENNITARIO

Il danno biologico è costituito dal danno alla persona, a contenuto non patrimoniale, e riguarda esclusivamente l'integrità psico-fisica del soggetto, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito.

La nuova normativa, in realtà, ha creato un sistema misto, dove alla valutazione risultante dall'incidenza della ridotta capacità di produrre reddito se ne aggiunge un'altra, sul danno biologico:

- anzitutto, la nuova normativa abbassa la soglia di rilevanza a fini indennitari dei postumi invalidanti, in quanto si passa dal precedente limite minimo dell'11% all'attuale 6%, ma ed è questa la novità più importante del nuovo sistema nell'ambito dei postumi compresi tra il 6% ed il 16% si provvede ad indennizzo, con liquidazione di una somma una tantum in capitale, esclusivamente del danno biologico - calcolato sulla base delle tabelle delle menomazioni - non rilevando in alcun modo l'eventuale danno patrimoniale;

- le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno, invece, diritto all'erogazione di una rendita unica, ma costituita da due quote - una relativa al danno biologico e l'altra alle conseguenze patrimoniali - aventi natura e caratteristiche diverse e, soprattutto, calcolate con modalità diverse: infatti, la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000, a far data, cioè, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle delle menomazioni restando, "ex adverso", applicabile la vecchia disciplina per gli eventi infortunistici e le denunce precedenti la suddetta data.

AGGRAVAMENTO DEI POSTUMI DA DANNO BIOLOGICO

La nuova normativa contempla l'eventualità dell'aggravamento dei postumi conseguenti ad infortunio incidenti sull'integrità psico-fisica, facoltizzando l'assicurato (non anche l'Istituto assicuratore) a promuovere l'iter di revisione dei postumi - con apposita domanda - entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni in caso di malattia professionale.

La legge prevede tre casi: l'assicurato all'esito dell'infortunio non presentava postumi o questi erano inferiori al 6% e quindi non indennizzabili; i postumi erano invece indennizzabili, nella misura compresa tra il 6% e il 16% si dà diritto alla li-

quidazione in conto capitale; i postumi si presentavano, infine, con un grado superiore al 16% dando così diritto alla costituzione della rendita.

L'accoglimento della domanda presentata dall'assicurato può, allora, comportare il diritto alla liquidazione in conto capitale per postumi che in precedenza non erano indennizzabili o alla riliquidazione se i postumi erano superiori al 6% e si sono aggravati presentando comunque un grado non superiore al 15%: in quest'ultimo caso la revisione non può avvenire più di una volta, salvo che l'ulteriore domanda sia finalizzata a costituire la rendita; ovvero, infine, la costituzione di una rendita per postumi che si sono aggravati oltre il grado del 15%.

Nel caso di riliquidazione del capitale, il combinato disposto della norma contenuta nel comma 4 con la norma contenuta nel comma 7 dell'art. 13 stabilisce che il capitale da adeguare non è quello erogato in precedenza ma quello ricalcolato considerando l'età dell'assicurato al momento della domanda di adeguamento, sulla base delle tabelle di indennizzo del danno biologico.

In particolare, si dovrà calcolare, innanzitutto, il capitale corrispondente al grado di menomazione accertato in esito alla domanda di aggravamento, prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la tabella di indennizzo biologico vigente al momento medesimo. Dall'importo così calcolato si dovrà sottrarre il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la tabella di indennizzo biologico vigente al momento medesimo. Se detto capitale, per effetto di eventuali rivalutazioni della tabella di indennizzo del danno biologico medio tempore intervenute, risultasse superiore a quello liquidato precedentemente, dovrà essere detratto l'importo effettivamente corrisposto. La differenza costituisce il nuovo capitale da corrispondere.

Se, invece, l'aggravamento dei postumi comporta il diritto alla costituzione di rendita, l'importo di questa dev'essere decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto: quest'ultimo, come sopra chiarito, deve tenere conto dell'età dell'assicurato al momento della richiesta e delle eventuali rivalutazioni delle tabelle di indennizzo del danno biologico.

Il recupero delle somme corrisposte in capitale andrà effettuato mediante trattenute mensili sulle rate di rendita, pari ad un quinto di ciascuna rata.

DANNI PLURIMI POLICRONI

La legge disciplina, poi, l'evenienza di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovo regime, anche se afferenti a diverse gestioni: d'ora innanzi, infatti, si procederà ad unificazione dei postumi e, quindi, ad un unico indennizzo, anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi nell'esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse.

La legge prevede, poi, l'evenienza di danni plurimi policroni derivanti da eventi lesivi rientranti tutti nel nuovo regime, che, anche se afferenti a gestioni diverse, danno luogo ad una valutazione complessiva dei postumi: in tal caso, si farà luogo, se-

condo le norme sopra riportate, ad unica liquidazione in capitale o alla costituzione di un'unica rendita.

Nel caso, invece, di coesistenza di danni plurimi policroni derivanti da eventi lavorativi occorsi l'uno (o gli uni) prima e l'altro (o gli altri) dopo l'entrata in vigore del nuovo regime, la legge stabilisce il principio che i postumi conseguenti ad eventi ricadenti nel precedente regime non possano mai essere unificati con postumi derivanti da eventi successivi, istituendo così un «doppio binario», sistema in cui coesistono le due diverse discipline e, ove, se ricorrono i presupposti, i due indennizzi, coesistenza che si protrarrà fino ad esaurimento dei casi verificatisi ante nuovo regime.

Nel caso in esame le norme distinguono due ipotesi:

1) quando le menomazioni preesistenti siano già indennizzate con rendita (o siano state liquidate con rendita secondo la precedente normativa), il grado di menomazione conseguente al nuovo evento, viene valutato senza tener conto delle preesistenze;

2) quando i postumi collegati ad eventi precedenti non siano stati indennizzati in base alla previgente normativa, vengono presi in esame solo se concorrenti ed aggravanti le nuove menomazioni e vengono valutati, con la nuova tabella delle menomazioni, utilizzando la formula di cui all'art. 79 del Testo Unico n. 1124/1965.

#### DECESSO DELL'ASSICURATO

La nuova normativa disciplina, poi, l'ipotesi in cui l'assicurato al quale è stato riconosciuto l'indennizzo in capitale del danno biologico deceda prima dell'effettiva corresponsione dell'indennizzo: in tal caso, si dovrà corrispondere un indennizzo rapportato alla effettiva durata della sopravvivenza del danneggiato e quindi proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte, in ciò derogando ai criteri fissati dalle tabelle di indennizzo del danno biologico; la disposizione si spiega considerando che l'indennizzo liquidato in capitale può essere in tal caso calcolato sulla durata residua, certa, della vita e non, invece, sui parametri statistici - e per ciò stesso presuntivi - della tabella di indennizzo del danno biologico.

#### INDENNIZZO PROVVISORIO

La nuova disciplina, adeguando ai nuovi principi la normativa già contenuta nell'art. 102 del Testo Unico, prevede che, quando per le condizioni della lesione, non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, l'Istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria. Occorre, però, che sia prevedibile la sussistenza di menomazioni nei limiti dell'indennizzo in capitale (6-15%) e che sia presumibile, comunque, la conferma di postumi in sede di accertamento definitivo, in quanto, in ogni caso, l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello liquidato provvisoriamente.

La descritta procedura, offre, in pratica, la possibilità di effettuare due visite di accertamento dei postumi:

- la prima, al momento della cessazione dell'inabili-

ta temporanea assoluta e, comunque, non oltre 30 giorni, che può dar luogo ad una valutazione provvisoria dei postumi e alla liquidazione della provvisoria; il termine di 30 giorni rileva come termine per il procedimento di liquidazione provvisoria.

- la seconda, da effettuarsi ad una scadenza da valutarsi in sede medico-legale, ma comunque non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del certificato medico definitivo, che si conclude con la valutazione definitiva dei postumi e con la corrispondente liquidazione definitiva dell'indennizzo (in capitale o in rendita).

#### QUOTE INTEGRATIVE

La nuova normativa chiarisce, poi, che le quote integrative della rendita di cui all'art. 77 T.U. vanno applicate soltanto alla quota di rendita erogata per il ristoro del danno patrimoniale.

Le quote integrative hanno, infatti, funzione di ristoro economico, che, come chiarito, prescinde dal danno alla salute e viene indennizzato per menomazioni superiori al 15% ed è conseguenza della ridotta capacità a produrre reddito.

#### REVISIONE DELLA RENDITA

Per quanto riguarda le modalità ed i termini di revisione della rendita, resta ferma la disciplina contenuta negli art. 83, 137, e 146 del Testo Unico. La rendita assegnata per la riduzione dell'integrità psico-fisica può essere soppressa, ovviamente, nel caso di recupero dell'integrità al di sotto del limite indennizzabile con rendita (6%); qualora il grado di menomazione sia compreso nei limiti indennizzabili in capitale (6%-15%), verrà corrisposto l'indennizzo in capitale, calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

#### NORMA DI RINVIO-ISTITUTI PARALLELI

Per quanto non previsto dalla nuova disciplina, si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme contenute nel Testo Unico.

In particolare, la previgente normativa continua ad applicarsi agli istituti giuridici paralleli, quali:

- l'assegno per assistenza personale continuativa: una volta accertato che l'infortunato o il tecnopatico è portatore di una delle menomazioni indicate nella tabella allegato n. 3 T.U. in conseguenza della quale sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro dovrà essere effettuata per verificare se ricorre anche l'altro presupposto della prestazione, quindi l'invalidità permanente assoluta. Resta fermo che la rendita sarà, invece, calcolata con i criteri e le modalità di cui alla nuova normativa;

- lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, di cui alla legge n. 248/1976: la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro dovrà essere effettuata secondo le disposizioni del Testo Unico al solo fine di verificare se esiste il presupposto del diritto alla prestazione; mentre la prestazione stessa, se dovuta, sarà commisurata alla rendita effettivamente corrisposta al lavoratore calcolata secondo la nuova normativa e limitatamente al ristoro

del danno patrimoniale;

- assegno di incollocabilità, per la concessione del quale, ferme restando le altre condizioni, stabilita una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;
- riconoscimento di grande invalido del lavoro, per il quale l'art. 178 T.U. prevede un'inabilità permanente che riduca l'attitudine lavorativa di almeno l'80%;
- rendita di passaggio, per la concessione della quale, ferme restando le altre condizioni, l'art. 150 T.U. prevede un'inabilità permanente non superiore all'80%.

Gli strumenti attraverso i quali si attua il nuovo sistema di indennizzo sono le tabelle approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 12 luglio 2000, di cui al citato S.O. alla G.U. n. 172:

- a) la tabella delle menomazioni, che sostituisce quelle contenute nel Testo Unico sia per l'industria che per l'agricoltura;
- b) la tabella di indennizzo del danno biologico, che contiene le misure del ristoro economico del danno dal 6% (misura minima di menomazione utile all'indennizzo) al 100%; la prestazione viene erogata

in capitale per gradi d'invalidità dal 6 al 15% e sotto forma di rendita a partire dal 16%;

- c) la tabella dei coefficienti, con i quali si calcola la percentuale della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'ulteriore quota di rendita, che ristora il danno patrimoniale.

Si fa presente, infine, che la nuova disciplina indennitaria ha carattere sperimentale, in considerazione delle difficoltà operative di prima applicazione. Per questo motivo e nell'ottica dell'emanazione di eventuali disposizioni correttive e integrative, è necessario procedere, di seguito al monitoraggio già condotto da codeste Sedi per una prima valutazione degli oneri, alla verifica della funzionalità del nuovo sistema; a questo fine, sarà necessario rappresentare a questa Direzione Generale, in modo organico e non frammentario, le questioni emergenti, assicurando il costante reporting dei flussi di dati.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a fornire, con cadenza trimestrale, dettagliata informativa sui casi di riconoscimento di danno biologico.